

1. DEFINIZIONI E OGGETTO DEL CONTRATTO

Fornitore: Metamer S.r.l. – Corso Garibaldi, 71 – 66050 San Salvo CH;

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (AEEGIS) fino al 31/12/2017). Tutte le delibere emanate dall'Autorità sono consultabili sul sito internet www.arera.it;

Ciente: GAS: cliente finale che abbia un consumo annuo non superiore a 200.000 mc. – EE: persona fisica o giuridica che acquista l'energia elettrica per uso proprio connessa ad una rete di distribuzione.

Ciente domestico: GAS: cliente finale persona fisica che utilizza il gas naturale in un unico punto di fornitura per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni di carattere familiare e locali annessi e pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, anche in forma di condominio. – EE: Cliente appartenente al servizio di maggior tutela o al mercato libero i cui punti di prelievo sono riconducibili alla tipologia di cui all'art. 2.3, lett. a) della delibera ARERA n. 491/2020/R/ee/.

Ciente domestico vulnerabile: GAS: è la persona fisica che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali e che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: a) si trovi in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17; b) rientri tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92; c) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; d) sia di età superiore a 75 anni; – EE: è il cliente domestico titolare di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV identificato come vulnerabile ai sensi dell'articolo 11.1 del decreto legislativo 210/2021.

Ciente condominio ad uso domestico: GAS: Punto di riconsegna (PDR) che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali, in cui ci sia almeno un'unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di un cliente domestico. – EE: soggetto che, quale consumatore finale, impiega l'energia elettrica nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizza i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione.

Ciente non domestico: GAS: cliente che utilizza il gas per usi diversi da quelli elencati ai punti precedenti. – EE: cliente appartenente al servizio di maggior tutela o al mercato libero i cui punti di prelievo sono riconducibili alla tipologia di cui all'art. 2.3, lettera c) della delibera ARERA n. 491/2020/E/Dis Distributore: è l'esercente che svolge le attività previste dall'art.1 di cui all'allegato A della delibera 296/2015/R/com;

Trasportatore: impresa che svolge l'attività di trasporto definita dalla delibera 11/07 ARERA;

Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 125/07;

Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 125/07;

Servizio a tutela graduale: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della Legge n. 124/17;

Mercato libero: mercato a cui appartiene il Cliente finale che non ricade nei servizi di maggior tutela, di salvaguardia o a tutela graduale;

Switching: a) la successione di un fornitore ad un altro sullo stesso punto di prelievo e/o di riconsegna attivo; b) l'attribuzione ad un fornitore di un punto di prelievo e/o di riconsegna nuovo o precedentemente disattivato;

Oggetto del contratto: - GAS: è la fornitura di gas naturale da parte del Fornitore al punto di riconsegna indicato dal Cliente, dove a tutti gli effetti si intenderà effettuata la consegna e cesserà la responsabilità del Fornitore. – EE: è la somministrazione di energia elettrica per usi domestici e non domestici e la messa a disposizione di potenza da parte del Fornitore al Cliente.

2. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il servizio di vendita gestito dal Fornitore è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF), dalle Condizioni Particolari Tecnico-Economiche di Fornitura (di seguito CPE), dalle condizioni tecniche di erogazione del servizio eventualmente predisposte dal Distributore competente, dalle dichiarazioni del Cliente riportate nella richiesta di fornitura, dalle norme emanate dall'ARERA o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia. Si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali regolamentazioni il cui inserimento automatico nella tipologia di contratti di fornitura in cui è inquadrabile il presente contratto sia previsto dalla legge o da delibere ARERA. Il Cliente non può cedere a terzi, utilizzare per scopi diversi o in luoghi diversi da quelli contrattualmente stabiliti la fornitura di gas o energia elettrica oggetto del presente contratto. Il Fornitore avrà diritto di richiedere al Distributore, a sua discrezione, controlli presso gli impianti del Cliente al fine di accertare l'uso del servizio fornito. In caso di violazioni di quanto prescritto dal presente articolo, il Fornitore, dopo averle contestate al cliente, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura e procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13. In caso di prelievo fraudolento il Distributore/Trasportatore provvederà alla ricostruzione dei consumi secondo la tipologia dell'impianto e sulla base di quanto previsto dal Codice di Rete applicabile. Il fornitore richiederà al Cliente, oltre al pagamento di quanto illecitamente prelevato, il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature, ove manomesse. Nel contempo il Fornitore avrà facoltà di sospendere la fornitura e di considerare risolto il presente contratto, salva ogni ulteriore azione legale. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente. Le denunce degli usi del gas previste da disposizioni di legge o amministrative presenti e future avverranno a cura del Cliente, ad eccezione di quelle per le quali fosse esplicitamente prescritto che debbano essere fatte dal Fornitore. In quest'ultimo caso, il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente al Fornitore i necessari elementi, assumendo la responsabilità della esattezza dei medesimi. Il Fornitore, qualora accerti che il Cliente non abbia provveduto ai relativi adempimenti, contesterà l'irregolarità con raccomandata a/r; se entro sette giorni non perverrà riscontro, il Fornitore si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 13.

3. COMPETENZE DEL FORNITORE

Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita e la sua attività è estranea al servizio di distribuzione e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del servizio di distribuzione; in particolare in caso di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione il Cliente non potrà ottenere abbuoni o riduzioni del corrispettivo per il servizio di vendita, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative. Il Fornitore non risponde delle attività che, secondo le disposizioni normative o regolatorie vigenti, sono di competenza del Distributore o di altri soggetti terzi. Il Fornitore risponde dei danni causati dalla fornitura oggetto del presente contratto a valle del punto di riconsegna del Cliente esclusivamente nel caso in cui siano avvenuti per cause ad esso imputabili. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica oggetto del presente contratto quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei singoli punti alla rete elettrica, restano di esclusiva competenza del Distributore alla quale i siti risultano collegati. Le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi, a esigenze di servizio non modificabili né condizionabili dal Fornitore perché derivanti da attività del Distributore/Trasportatore, o disposte dalle competenti Autorità non danno diritto a riduzioni del corrispettivo della presente fornitura, a risarcimento di danni, a risoluzione del contratto.

4. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE O MODIFICA DELLA FORNITURA E DIRITTO DI RISPENSAMENTO

Il Cliente sottopone al Fornitore la richiesta di fornitura debitamente sottoscritta, compilando l'apposito modulo. La richiesta di fornitura è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Il Fornitore accetterà espressamente la richiesta di fornitura e ne darà comunicazione al Cliente via posta o attraverso gli altri canali di contatto indicati dal Cliente nella richiesta di fornitura (email, fax, telefono). L'attivazione di una nuova fornitura o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del Distributore, all'esecuzione dell'allacciamento della rete stessa, ove necessario, e alla stipula di contratto scritto e all'adempimento da parte del Cliente stesso di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia: l'attivazione della fornitura sarà quindi effettuata tenendo conto dei tempi stabiliti dal relativo Distributore locale e sarà subordinata al pagamento da parte del Cliente di tutti gli oneri dovuti al Distributore ai sensi della regolazione vigente. Il Cliente, ove necessario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve versare il contributo di allacciamento come determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, dal Distributore. Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta ed il Fornitore restituirà il contributo versato detraendo dal medesimo le spese sostenute e l'ammontare dell'IVA relativa, se dovuta. In caso di allacciamento, l'attivazione della fornitura è subordinata: a) all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni o servizi che dovessero rendersi necessarie per consentire l'esecuzione dell'allacciamento; b) al rilascio al Fornitore e/o al Distributore dei permessi e delle autorizzazioni se richieste dalla legge e/o dagli Enti pubblici; c) all'esecuzione degli eventuali lavori da realizzarsi a cura del Cliente. Le opere murarie, se necessarie, saranno a cura e spese del Cliente. L'esecuzione del contratto è, altresì, condizionata al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità o soggetto a richiesta di indennizzo da parte del precedente fornitore al momento in cui perviene la richiesta di switching e in ogni caso alla mancata revoca della richiesta di switching da parte del Fornitore. Qualora il contratto non sia stato concluso contestualmente alla richiesta di fornitura, il Cliente dovrà inviare al Fornitore i documenti contrattuali debitamente sottoscritti, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria, entro 60 giorni dalla richiesta; in mancanza, resta salvo il diritto del fornitore di richiedere il pagamento delle forniture nel frattempo effettuate oltre ad eventuali spese. All'atto della stipulazione e della cessazione del contratto il cliente deve fornire le proprie generalità, gli ulteriori dati richiesti dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi. La richiesta di attivazione o modificazione della fornitura sarà inviata nei tempi previsti dalla normativa vigente dal Fornitore al Distributore, che procederà alla realizzazione dei lavori di sua competenza secondo le modalità e nei termini fissati dall'ARERA. Eventuali richieste di variazioni di portata, in aumento o in diminuzione, rispetto a quanto contrattualmente stabilito, dovranno essere formulate dal Cliente al Fornitore per iscritto e saranno soddisfatte in funzione della disponibilità del Fornitore e della compatibilità della rete del Distributore/Trasportatore. Eventuali variazioni contrattuali saranno altresì soggette al pagamento da parte del Cliente di eventuali oneri dovuti al Distributore ai sensi della regolazione vigente. Nel caso in cui per il soddisfacimento di tali richieste siano necessari adeguamenti della rete del Distributore/Trasportatore, il Cliente sarà tenuto, qualora richiesto dal Fornitore, al versamento degli importi relativi alla copertura dei costi di adeguamento. In caso di mancato avvio dell'esecuzione del contratto il Cliente sarà avvertito via posta o attraverso gli altri canali di contatto indicati nella richiesta di fornitura (email, fax, telefono), con l'indicazione delle cause che hanno determinato la mancata esecuzione. Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente domestico può recedere senza oneri entro 14 giorni solari decorrenti dalla data di

conclusione inviando comunicazione scritta all'indirizzo riportato nell'art. 1 o inviando il modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento con una delle modalità ivi indicate. Il periodo di ripensamento di 14 giorni è prolungato a 30 (trenta) giorni nel caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un Fornitore presso l'abitazione di un Cliente finale domestico oppure di escursioni organizzate da un Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura di gas naturale ai Clienti finali domestici. Tuttavia, il Cliente può richiedere espressamente, barrando la relativa casella nell'apposito modulo, che le procedure per dar corso all'attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per il ripensamento. In tal caso, il Cliente che esercita il ripensamento, qualora sia ancora possibile impedire l'Attivazione della fornitura, è tenuto a versare a Metamer un importo corrispondente ai costi relativi ai servizi che nel frattempo fossero già stati eseguiti sulla base del contratto. Al Cliente, quindi, non verranno rimborsate eventuali somme versate a titolo di corrispettivo per i servizi già svolti in esecuzione del contratto. La richiesta di cui sopra quindi non comporta per il Cliente finale la perdita del diritto di ripensamento ad eccezione del caso in cui sia stata già avviata la fornitura alle condizioni del presente Contratto o, in caso di nuovo contratto con il medesimo venditore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto. Il Cliente prende atto ed accetta che in caso di voltur, di attivazioni di nuovi punti di fornitura o di riattivazioni di punti precedentemente disattivati, in conformità alle tempistiche stabilite dalla regolazione vigente per la trasmissione della relativa richiesta alla competente società di distribuzione, la prestazione potrà essere eseguita durante il periodo di 14 giorni previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento. Una volta dato corso a tale prestazione e quindi attivato il contratto, sarà possibile procedere a nuovi cambi di intestazione o alla chiusura del punto di fornitura, con i tempi e modi previsti dalla normativa e dal contratto, fermo restando il pagamento delle prestazioni nel frattempo eseguite.

5. CONNESSIONE, TRASPORTO E DISPIACCIMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Il trasferimento dell'energia elettrica ai punti di riconsegna del Cliente, avverrà tramite servizio di trasporto effettuato dal Distributore, in esecuzione del contratto di trasporto stipulato per conto del Cliente. I costi del trasporto sono a carico del Cliente. Il Cliente conferisce sin d'ora mandato al Fornitore per la stipula del Contratto di Connessione e di Trasporto con il Distributore e si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione, a fornire tutti i documenti e informazioni utili o necessari a tale scopo. Il Cliente, con l'accettazione delle condizioni generali di fornitura di energia elettrica, conferisce altresì mandato al Fornitore a sottoscrivere il Contratto di Dispacciamento con TERNA, ai sensi della delibera dell'ARERA n. 111/06 e s.m.i.. Nonostante il conferimento dei predetti mandati per la stipula dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60.4 della Delibera AEEG n. 333/07 e s.m.i si conviene che con il presente contratto per i punti forniti in media tensione il Cliente non conferisce alcun ulteriore mandato a Metamer a richiedere all'esercente la distribuzione, ulteriori prestazioni concernenti l'esecuzione del contratto di distribuzione, le quali dovranno pertanto essere richieste direttamente dal Cliente all'esercente la distribuzione. Il Fornitore ha altresì facoltà di dare mandato con rappresentanza per la stipula del contratto di dispacciamento ad altra società dallo stesso individuata. Per il servizio di maggior tutela il Cliente prende atto che, ai sensi della normativa vigente, l'Acquirente Unico assume la qualifica di utente del dispacciamento per il punto di prelievo nella titolarità del Cliente, ma gli oneri del dispacciamento sono a carico del Cliente. Il presente mandato è efficace per l'intera durata del contratto e si intenderà automaticamente revocato nel caso di scioglimento, anche anticipato, del rapporto di fornitura. Metamer ha diritto di rivalsa sul Cliente relativamente ad eventuali oneri per superi della potenza disponibile addebitati dal Distributore secondo quanto previsto dall'art. 8.2 della delibera n. 348/07 dell'AEEG (TIC) e successive modifiche e/o integrazioni. Nel caso di forniture in media tensione, gli oneri connessi al contratto di connessione saranno addebitati direttamente al Cliente dall'impresa distributrice.

6. FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Il Fornitore rende disponibile al Cliente la Bolletta redatta con le modalità di cui alla Bolletta dei clienti finali di energia, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: pec a servizioclienti.metamer@legalmail.it; Area Clienti. Il Cliente può comunque accedere agli elementi di dettaglio almeno tramite il QR code e l'indirizzo URL indicati nella facciata relativa allo Scontrino dell'energia e del Box dell'offerta. Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della Bolletta, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.metamer.it il Glossario, recante le definizioni dei principali termini utilizzati nella Bolletta e una descrizione completa degli importi in essa presenti.

7. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

7.1 PREZZI

Oltre ai corrispettivi per l'energia di cui alle CPE, al Cliente verranno fatturate: a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione, misura, e le componenti A, UC e MCT previste per i Clienti del mercato libero dalle delibere in vigore dell'ARERA di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del Distributore, b) per i clienti domestici i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento pari all'elemento PD di cui alla delibera dell'AEEG n. 156/07 e s.m.i.: per i clienti non domestici i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento secondo quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell' ARERA e s.m.i.; questi corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione e quantificate in base al fattore fissato nella tabella 4, di cui all'allegato 1 della Delibera n. 107/09 dell' ARERA e s.m.i., c) il prezzo di commercializzazione della vendita PCV di cui alla Delibera dell' ARERA n. 156/07 e s.m.i., d) eventuali corrispettivi applicati, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per precedenti forniture di energia elettrica ai sensi della delibera 219/10 dell' ARERA e s.m.i. e per precedenti forniture di gas ai sensi del TIMG, e) eventuali ulteriori corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei casi previsti dall'art 12 del TIMG, f) ogni altro onere previsto dalla normativa vigente. Dovranno inoltre essere aggiunti eventuali oneri che dovessero intervenire in vigore del presente contratto per effetto di quanto disposto dall'ARERA.

7.2 LETTURA DEI CONSUMI

La misura dei consumi di energia elettrica compete al Distributore. Il Fornitore fatturerà sulla base dei quantitativi di energia comunicati dal Distributore locale in applicazione del contratto di trasporto di cui al precedente art. 5. Qualora il Fornitore non disponga dei consumi nei tempi compatibili all'ordinaria periodicità di fatturazione, provvederà alla stima dei consumi anche in base ai dati forniti dal Cliente come previsto nelle CPE.

7.3 FATTURAZIONE DEI CONSUMI

La fatturazione dei consumi avviene con la cadenza e le modalità previste nelle CPE, nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'ARERA, in base alle letture o a valide autoletture dei misuratori. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore potrà fatturare sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio. In particolare le fatture vengono emesse: a) a tutti i clienti domestici alimentati in bassa tensione (BT) e per i clienti non domestici alimentati in BT con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 16,5 kW, con periodicità bimestrale; b) ai clienti non domestici alimentati in BT con potenza contrattualmente impegnata superiore a 16,5 kW con periodicità di norma mensile. I consumi stimati sono computati, secondo criteri resi noti alla Clientela nei documenti di fatturazione, sulla base dei consumi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente; per i clienti nuovi, la prima fatturazione, se stimata, si effettua sulla base dei consumi fondatamente attribuibili al Cliente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'utenza. Il Cliente può comunque richiedere la modificazione dell'entità dei consumi stimati, con le modalità riportate nei documenti di fatturazione. In coerenza con quanto previsto dalla regolazione vigente, al Cliente è garantita la possibilità di prendere visione degli importi fatturati almeno 14 giorni prima dell'addebito diretto in conto corrente (S.D.D.), attraverso le bollette inviate e disponibili nell'area clienti del sito www.metamer.it.

7.4 ENERGIA REATTIVA

Eventuali oneri per energia reattiva e fattore di potenza saranno a carico del Cliente.

7.5 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE IMPOSTE DI CONSUMO E ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Se il Cliente, per ogni singolo punto di riconsegna, non è dotato di codice ditta, Metamer, in qualità di sostituto d'imposta, provvederà a liquidare in fattura l'imposta erariale sul consumo di energia elettrica ("I.E.C."). Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente a Metamer il consumo annuo di energia elettrica effettuato nell'anno solare precedente, ripartito per mese solare, per consentire a Metamer di liquidare la rata mensile di acconto dell'I.E.C. e la cauzione di cui all'articolo 53 del T.U.A. Detta comunicazione non è dovuta se la fornitura di energia elettrica nell'anno solare precedente è stata effettuata da Metamer, o da altra società del gruppo. La comunicazione, inoltre, non è dovuta in caso di inizio di nuova attività. In caso di ritardo nella comunicazione del consumo annuo effettuato nell'anno solare precedente il Cliente si obbliga a corrispondere a Metamer l'importo della sanzione amministrativa e degli interessi versati per il ravvedimento oneroso effettuato per integrare la rata di acconto dell'I.E.C., nonché dell'eventuale sanzione irrogata per aver costituito la cauzione di cui all'articolo 53 del T.U.A. in misura insufficiente. La fornitura di energia elettrica si intende interamente assoggettata ad I.E.C. fino a quando il Cliente non comunichi per iscritto l'esenzione della fornitura di energia elettrica, specificandone la fonte normativa. Se il Cliente, per ogni singolo stabilimento, è dotato di codice ditta (o ottiene il rilascio del codice ditta), dovrà darne immediata notizia a Metamer affinché quest'ultimo non operi (o cessi di operare) quale sostituto d'imposta ai fini dell'I.E.C.. Il Cliente si impegna entro la data di avvio della fornitura a trasmettere a Metamer la documentazione attestante il diritto a regimi particolari di IVA e / o altre imposte ed a comunicare formalmente per iscritto a Metamer ogni variazione al regime tributario sopra dichiarato. Ciascuna parte si impegna a porre a disposizione dell'altra parte, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell'adempimento di obblighi tributari, nonché ai fini della deduzione e rimborso dei tributi. Metamer non risponde in caso di mancata comunicazione scritta da parte del Cliente.

7.6 GESTIONE RICHIESTE PER ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

Il cliente riconoscerà a Metamer, per ogni richiesta inviata per suo tramite al Distributore competente, un importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Delibera n. 301/12/R/EEL dell'ARERA, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore. Ad esempio, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: allaccio, prima attivazione, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza/tensione di un Sito già attivo, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo.

8. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI GAS NATURALE

8.1. RIDUZIONE IMPOSTA DI CONSUMO

Agli effetti dell'eventuale riduzione sull'applicazione dell'imposta di consumo sul gas metano, il Cliente è tenuto a presentare al Fornitore domanda di riduzione corredata da apposita autocertificazione. In caso di cessazione dell'attività denunciata all'atto della sottoscrizione del contratto o di cambiamento di categoria di appartenenza, il Cliente si obbliga, sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, a darne tempestiva comunicazione al Fornitore. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dal D.L. n.

504/1995 e s.m.i., sull'istituzione dell'imposta di consumo sul metano, nonché delle sanzioni dalla stessa previste nei confronti di chiunque si sottrae all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di consumo sul gas metano impiegato in usi diversi da quelli previsti per la riduzione. Il Fornitore si riserva ogni azione di rivalsa in caso di inosservanza, da parte del Cliente, delle clausole previste nel presente articolo. In caso di cessazione della fornitura, resta fermo l'obbligo del cliente di corrispondere le somme dovute entro i termini e alle condizioni stabiliti dal contratto o concordati con il Fornitore.

9.2 MISURAZIONE DEL GAS, LETTURA, CONTROLLO E VERIFICA DEI MISURATORI

Il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso alle apparecchiature di misura per la loro verifica, manutenzione, eventuale sostituzione e disalimentazione, nonché per la rilevazione dei prelievi di gas. A tale fine, il Cliente autorizza espressamente il distributore ad accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto per l'esecuzione delle attività di propria competenza. I tentativi di lettura verranno effettuati dal Distributore secondo quanto previsto dalla del. dell' ARERA ARG/gas n° 145/10 e s.m.i.. E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del Cliente secondo le modalità fissate e rese note ai Clienti nei documenti di fatturazione. In caso di esito negativo del tentativo di lettura del misuratore, i prelievi verranno stimati o sulla base dei consumi che il Fornitore ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dal Cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il Cliente oppure mediante equi confronti con i consumi rilevati in analoghi periodi e condizioni. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la lettura dei misuratori per cause imputabili al Cliente, il consumo potrà essere calcolato secondo i criteri di stima descritti in precedenza. Il Cliente deve consentire la verifica tempestiva del proprio impianto e degli apparecchi installati nel caso in cui fossero di disturbo all'esercizio della rete gas ed in tutti i casi richiesti dalle competenti Autorità. Le tubazioni, i gruppi di misura e i relativi sigilli non devono essere manomessi od occultati. In caso di irregolarità, il Fornitore e/o il Distributore/Trasportatore, nell'esercizio dei rispettivi compiti così come stabiliti dalle competenti Autorità, potranno sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia ripristinato la situazione. Le eventuali spese di riattivazione saranno a carico del Cliente. Le parti possono richiedere, in contraddittorio tra loro, la verifica di funzionamento del gruppo di misura. Se dalla verifica risulterà uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia, il Distributore/Trasportatore provvederà alla ricostruzione dei prelievi in conformità alle normative vigenti. Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa in eccesso daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente al momento in cui il Distributore/Trasportatore definirà i quantitativi al termine della procedura di revisione delle misure, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. A parziale deroga di quanto previsto, in ogni caso, i suddetti errori di misura, anche dopo il termine predetto di revisione delle misure ed in momenti temporaneamente diversi, daranno luogo a conguagli, rispettivamente negativi o positivi per il Cliente, limitatamente agli importi che, in conseguenza dei suddetti errori di misura, il Fornitore, ai sensi della normativa fiscale, debba versare o abbia ottenuto in rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o dalle Regioni entro i termini previsti dalla normativa fiscale stessa. Qualora l'intervento sia richiesto dal Cliente ed il misuratore risultasse regolarmente funzionante, il Fornitore addebiterà il costo sostenuto per la verifica secondo quanto definito dal Distributore/Trasportatore. Limitatamente ai gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni rispetto all'anno di richiesta di verifica, nel caso in cui siano stati addebitati al Cliente consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, restano a carico del Distributore tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi.

9.3 FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Le fatture verranno emesse con periodicità stabilita dal Fornitore tenendo conto dei consumi annuali attribuiti al Cliente e recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal Cliente. Per i nuovi clienti la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che il Fornitore ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dal Cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero e al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il Cliente. Per i Clienti con consumi fino a 500 mc/anno la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale; per i Clienti con consumi tra 501 mc/anno e 5.000 mc/anno la periodicità di fatturazione è bimestrale; per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno la periodicità di fatturazione è mensile. Per i punti di riconsegna, con qualsiasi livello di consumo, in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero la periodicità è mensile.

9.4 GESTIONE RICHIESTE PER ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

Il cliente riconoscerà a Metamer, per ogni richiesta inviata per suo tramite al Distributore competente, un importo pari a 23 € IVA esclusa, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore. Ad esempio, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: allaccio, prima attivazione, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di pressione di un Sito già attivo, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo.

9. PAGAMENTI

In coerenza con quanto previsto dalla regolazione vigente, al Cliente è garantita la possibilità di prendere visione degli importi fatturati almeno 14 giorni prima dell'addebito diretto in conto corrente (S.D.D.), attraverso le bollette inviate e disponibili nell'area clienti del sito www.metamer.it. Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal Cliente dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione delle fatture. In caso di addebito con procedura S.D.D. i pagamenti saranno addebitati con valuta fissa. Le fatture emesse prima dell'attivazione del servizio S.D.D. dovranno essere saldate attraverso le modalità indicate nelle fatture stesse. Salvo quanto previsto al successivo articolo 10, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso il Fornitore. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, il Fornitore potrà richiedere al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento o ad altro tasso indicato nelle Condizioni Particolari di Fornitura, se ad un Cliente non domestico. In caso di mancato pagamento, al Cliente verrà inviato un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura a mezzo di raccomandata oppure attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) con indicazione del termine ultimo per il saldo delle fatture insolute. Tale termine non sarà inferiore a 15 giorni solari in caso di raccomandata o a 10 giorni solari per solleciti via PEC o comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. In caso di morosità reiterata, i suddetti termini ultimi per il saldo delle fatture insolute potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 giorni solari in caso di raccomandata e 5 giorni solari per solleciti via PEC. Il sollecito conterrà altresì le modalità attraverso le quali andrà comunicato l'avvenuto pagamento. Il Fornitore, protraendosi il mancato pagamento, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente. Il termine per effettuare l'intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente stesso lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Qualora il Distributore non potesse dar corso alla sospensione della fornitura per cause indipendenti dalla sua volontà, il Fornitore potrà chiedere al Distributore di dar corso all'esecuzione della prestazione sotto forma di lavoro complesso il cui costo verrà fatturato al Cliente. Il Fornitore si riserva altresì di perseguire il soddisfacimento dei propri crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto anche nell'ambito dell'esecuzione di eventuali ulteriori contratti di fornitura stipulati dal medesimo cliente così come di perseguire nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto il soddisfacimento anche di propri eventuali crediti derivanti da precedenti o distinti contratti di fornitura stipulati con il medesimo cliente. Qualora il Fornitore non rispettasse i termini minimi di cui sopra, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico da erogarsi nell'ammontare e con le modalità previste dall'ARERA. Il Fornitore potrà richiedere al Cliente il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura nonché gli oneri relativi alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura. In ogni caso il Fornitore si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare. In riferimento a tali oneri, maggiori informazioni sono disponibili nell'area clienti del sito www.metamer.it (<https://www.metamer.it/faq-e-informazioni-utili/bolletta-e-pagamenti/informativa-sulla-gestione-degli-insoluti/>). In occasione del secondo esito consecutivo di insoluto su fatture per le quali è attivo l'addebito diretto in conto corrente (S.D.D.), il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare eventuali costi bancari connessi e di disattivare il servizio S.D.D. Ai sensi di quanto previsto dalla regolazione vigente, i costi di interruzione nonché gli eventuali oneri per le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'intervento della forza pubblica per l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna e i successivi costi di ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta, potranno anche essere addebitati al cliente stesso in fase di attivazione del medesimo punto o di un qualsiasi altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente della rete di distribuzione gestita dalla medesima impresa di distribuzione. In caso di utenze condominiali, del mancato pagamento integrale delle fatture potrà essere chiamato a rispondere in solido ciascun condomino ed il condomino in quanto tale. In caso di cessazione della fornitura, resta fermo l'obbligo del cliente di corrispondere le somme dovute entro i termini e alle condizioni stabiliti dal contratto o concordati con il Fornitore.

Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza;
 - euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
 - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
- A fronte di richieste di subentro o di voltura presentate in relazione a punti di fornitura per i quali sussistano morosità pregresse, il Fornitore si riserva di subordinare la propria accettazione alla verifica dell'assenza di rapporti di diritto o di fatto tra il precedente intestatario e il richiedente che possano implicare una responsabilità di quest'ultimo per le obbligazioni pecuniarie scadute, nonché al rilascio da parte del richiedente di una dichiarazione scritta di estraneità al debito.

10. GARANZIE

Il Fornitore può richiedere al Cliente finale domestico, a titolo di garanzia dei pagamenti, alternativamente un deposito cauzionale o la domiciliazione bancaria dei pagamenti della fornitura. Al cliente finale non domestico il fornitore si riserva la facoltà di richiedere il versamento di un deposito cauzionale o altra forma di garanzia anche in presenza di domiciliazione bancaria. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Fornitore si riserva il diritto di escutere la garanzia ricevuta in via preventiva a copertura sia del capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell'esecuzione. Qualora la garanzia venga riscossa in toto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla per l'intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione. In caso di mancata ricostituzione della garanzia nei termini sopra previsti, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, nei termini e con le modalità previsti dal successivo art. 14, rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare al Cliente. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale il relativo deposito cauzionale sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolute e dei relativi interessi moratori. Parimenti, per i clienti non domestici, in caso di attivazione della domiciliazione bancaria dei pagamenti della fornitura, se il Fornitore ritiene opportuno, l'importo del deposito cauzionale, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati, verrà restituito con le fatture di successiva emissione. Nel caso di clienti alimentati in media tensione, Metamer si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, prima dell'inizio della fornitura, il rilascio di una fidejussione bancaria o una polizza fideiussoria (quest'ultima previo gradimento di Metamer rispetto alla Compagnia garante ai fini del valido rilascio della garanzia) o un deposito cauzionale a favore di Metamer. In tal caso, la garanzia dovrà coincidere con il testo che viene fornito da Metamer con l'importo ivi indicato. Nel caso di stipula di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria di gradimento di Metamer questa dovrà avere validità fino all'esatto adempimento dell'obbligazione garantita, essere escutibile a semplice richiesta scritta di Metamer a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e con l'espressa rinuncia da parte del Cliente alle facoltà previste dagli artt. 1944, 1945 e 1957 c.c., e comunque con rinuncia del Cliente a proporre qualsiasi eccezione al fine di evitare o ritardare l'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 1462, c.c.; ogni eccezione deve intendersi rimossa. Metamer potrà avvalersi del vincolo a suo favore in caso di mancato pagamento delle fatture da parte del Cliente, previa costituzione in mora, nei modi o termini previsti al precedente art. 9, riservandosi il diritto di escutere in pagamento la Fidejussione ricevuta in via preventiva a copertura sia della linea capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell'escussione e calcolati secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura. Qualora la Fidejussione venga incamerata in toto od in parte da Metamer, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla per l'intero ammontare entro quindici giorni dalla data di escussione parziale della garanzia stessa. In caso di mancata ricostituzione della Fidejussione nei termini sopra previsti, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, Metamer si riserva il diritto di risolvere ipso iure il presente contratto, nei termini e con le modalità previste all'art. 11 delle Condizioni Generali di Fornitura e rimanendo esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare al Cliente. Nessuna garanzia verrà richiesta al Cliente qualora il pagamento della fornitura avvenga tramite procedura R.I.D.; in tal caso Metamer si riserva la facoltà di richiedere la garanzia alla eventuale revoca di tale strumento di pagamento o al primo mancato pagamento. Metamer si riserva altresì la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio della garanzia, secondo le modalità sopra indicate, anche successivamente all'avvio della fornitura, durante tutto il corso del rapporto contrattuale, in caso di mancato pagamento delle fatture nei modi e termini previsti nel successivo art. 10 e/o nei casi di mutamento delle condizioni di affidabilità del Cliente. In tal caso l'importo della garanzia sarà pari a 3 (tre) mensilità, calcolate sulla base dei prelievi medi forniti al Cliente in base al presente contratto fino a tale data, comprensivi di IVA, oneri, maggiorazioni e imposte.

11. RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Il cliente ha la facoltà di richiedere una rateizzazione dei corrispettivi addebitati nella bolletta e il fornitore si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente accettare la richiesta. Sulla rateizzazione verranno applicati gli interessi contrattualmente previsti per il ritardato pagamento delle fatture. Come previsto dalla delibera dell'ARERA n° 463/2016/R/cm e s.m.i., il Cliente può richiedere, solo nei casi previsti dall'art. 13bis del TIV, la rateizzazione degli importi fatturati, con applicazione di un interesse di dilazione pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

12. MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI GENERALI

E' in facoltà del Fornitore variare unilateralmente le condizioni generali unicamente per giustificato motivo, dandone comunicazione in forma scritta a ciascuno dei Clienti interessati con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Tale preavviso trimestrale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il Cliente ha ricevuto la comunicazione. La suddetta comunicazione contiene l'indicazione delle modalità e dei termini mediante i quali il Cliente potrà esplicitare la propria volontà di recedere senza oneri dal contratto. Ai fini del presente articolo si intendono per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo e regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formazione delle condizioni economiche e contrattuali. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

13. CESSAZIONE DELL'UTENZA

Il Cliente può richiedere direttamente al Fornitore la cessazione dell'utenza in ogni momento, mediante richiesta scritta all'indirizzo riportato nell'art.1, indicando in ogni caso l'indirizzo dove spedire la fattura finale, con preavviso di un mese a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del recesso stesso. Salvo diversa indicazione in occasione della richiesta di cessazione, la bolletta di chiusura verrà inviata all'indirizzo di fatturazione. Il Fornitore comunicherà tempestivamente al Distributore l'ordine di cessazione dell'erogazione nei tempi e nei modi previsti dall'ARERA. In ogni caso il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve — salvo diverse specificazioni — darne avviso scritto al Fornitore almeno trenta giorni prima; indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell'utenza. In caso di mancata comunicazione della richiesta di cessazione dell'utenza o di mancato accesso al gruppo di misura per cause imputabili al Cliente, quest'ultimo risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati e di eventuali danni da chiunque arrecati alle apparecchiature del Distributore. Il Cliente deve pagare gli eventuali debiti oggetto di precedente rateizzazione nei medesimi termini ed alle medesime condizioni concordate nel piano di rateizzazione in vigore all'atto della cessazione del rapporto contrattuale. E' responsabilità del Cliente consentire l'accesso del Distributore ai locali di fornitura, qualora necessario per la disattivazione dell'utenza. Qualora, a seguito di tre tentativi effettuati dal Distributore, non risulti possibile disattivare la fornitura per indisponibilità del Cliente, il Fornitore potrà chiedere al Distributore l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, con addebito al Cliente dei relativi oneri. Il recesso avrà effetto alla data di effettiva cessazione dell'utenza; fino a tale data, il Cliente rimane responsabile di tutti i consumi, da chiunque effettuati, e di eventuali danni arrecati al gruppo di misura e agli impianti connessi a monte dello stesso.

14. DURATA – RINNOVO – RECESSO

La durata del contratto viene stabilita in anni, salva diversa specificazione. Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui ha inizio per il Cliente la disponibilità di gas o energia elettrica, quale risulta dalla documentazione del fornitore e/o del gestore del servizio di distribuzione. Tale data è considerata come data di "avvio dell'esecuzione del contratto". Il contratto, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante le modalità più appresso specificate. Come previsto dalla normativa vigente, il Fornitore provvederà ad informare il Cliente della data puntuale di attivazione della fornitura attraverso apposita comunicazione. Il Cliente che intende recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore, si avvale del nuovo fornitore il quale, in nome e per conto del Cliente, trasmette la relativa comunicazione al Sistema Informativo Integrato (SII) nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente.

Il Cliente che intende recedere dal contratto, senza il fine di cambiare fornitore, può comunicarlo in qualsiasi momento al Fornitore con lettera raccomandata A/R con un preavviso che non potrà essere inferiore a un mese. In ogni caso il Cliente sarà tenuto al pagamento degli importi spettanti al Fornitore per il servizio fino ad allora prestato. Il Fornitore potrà esercitare in qualsiasi momento il recesso in forma scritta mediante raccomandata A/R con preavviso di sei mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso. Nel caso di Cliente alimentato in media tensione, le Parti hanno la facoltà, inviandone comunicazione a mezzo raccomandata AR (o altra modalità equivalente ad es. PEC), di recedere unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di 6 (sei) mesi. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di Metamer o del Cliente. Salvo diverso accordo tra le Parti, qualora il contratto dovesse interrompersi prima della sua naturale scadenza per cambio fornitore senza che vengano rispettate le modalità e/o le tempistiche previste per il recesso, il Cliente avente almeno un punto di fornitura in media tensione dovrà corrispondere a Metamer a titolo di penale ex art. 1382 c.c. un importo così calcolato: * per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW, la penale è uguale a un importo fisso di 50,00 € più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 5,00 € per ogni kW di potenza disponibile; * per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW, la penale è uguale a un importo fisso di 100,00 € più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 10,00 € per ogni kW di potenza disponibile.

15. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

Altresì, il fornitore ha facoltà, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o pec, di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art.1456 C.C. e di sospendere la fornitura oggetto del contratto in caso di inadempimento delle obbligazioni previste da: art.2 (condizioni generali di vendita); artt. 6 e 7 (corrispettivi e fatturazioni dei consumi); art. 8 (pagamenti) per mancato pagamento di qualsiasi importo, decorso il termine indicato nella diffida scritta inviata da Metamer; art.9 (garanzie); art.12 (cessazione dell'utenza). Il Fornitore può disporre la sospensione della fornitura di gas senza preavviso in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in violazione dell'art.2 o comunque in modo non conforme al contratto e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per il gas o l'energia elettrica illecitamente prelevati. Altresì, il contratto di fornitura potrà essere risolto nei casi di sottoposizione del Cliente a una procedura concorsuale o di liquidazione volontaria. La fornitura non verrà in ogni caso sospesa: - nel caso di mancato versamento di importi in misura non superiore all'ammontare del deposito cauzionale; - quando la fattura sia stata regolarmente pagata ma l'importo non sia stato ancora

accreditato al Fornitore, purché il Cliente ne dia tempestiva notizia al Fornitore. Le spese di sospensione e di riattivazione delle forniture, stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, sono a carico del Cliente. Il Fornitore ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto di somministrazione ex art. 1564 c.c.. Il Fornitore potrà inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche nei casi di di menadici dichiarazioni del Cliente. Nel caso di Cliente del Mercato Libero la risoluzione ipso iure del contratto sarà comunicata con preavviso di almeno 8 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o pec, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni. Il Fornitore può risolvere ipso iure il contratto dandone comunicazione al cliente a mezzo raccomandata, con almeno 8 giorni di preavviso e fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. Qualora, dopo l'attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata A/R. Se l'impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al comma precedente, il presente contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal contratto, sempre contestualmente alla comunicazione, con un preavviso di sei mesi. Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, nei tempi e con le modalità di cui all'art.13.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO

Firmando il contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il presente contratto (previa comunicazione scritta) ad altra impresa abilitata alla fornitura di gas e/o energia elettrica. Dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente. Nel caso di cessione dell'azienda e/o del ramo di azienda da parte del Cliente e/o da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione degli art. 2560 c.c. e, per il solo caso di cessione da parte del Fornitore, 2558 c.c. Resta inteso che il Cliente cessionario del Contratto (o il suo successore) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o maturati fino al momento della cessione del Contratto, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente.

17. ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE PER FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno tenute a riconoscere alcun risarcimento del danno nell'ipotesi di inadempimento delle rispettive obbligazioni derivanti da cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile, non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo, l'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto. Nell'ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore, la Parte che invoca la forza maggiore darà all'altra Parte, entro e non oltre 48 ore dal verificarsi dell'evento, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione del verificarsi dell'evento. Se la forza maggiore determina l'impossibilità definitiva di eseguire l'intera prestazione contrattuale, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della Parte che invoca la forza maggiore, il Contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità è definitiva, ma parziale, la Parte che invoca la forza maggiore, all'interno delle medesima comunicazione in cui denuncerà la sopravvenuta causa di forza maggiore, potrà esercitare la facoltà di recedere dal Contratto con un termine di preavviso di quarantacinque giorni. Nel caso in cui la Parte che invoca la forza maggiore non abbia esercitato il diritto di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'altra Parte di recedere dal contratto, con un preavviso di quindici giorni, ai sensi dell'art. 1464 c.c. In quest'ultima circostanza, la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione in cui la Parte ha denunciato la sopravvenuta causa di forza maggiore.

18. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI E DICHIARAZIONI

Le comunicazioni dirette alla clientela saranno effettuate dal Fornitore mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente (coincidente o meno con l'indirizzo della fornitura) oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inseriti nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza o di occupazione dell'immobile somministrato oltre che le modifiche d'uso delle forniture, producendo idonea documentazione a prova di quanto dichiarato. Qualora tale evento comporti una modifica di tariffe e/o imposte, l'applicazione delle stesse decorrerà dalla data di presentazione della domanda, senza riconoscimento di periodi pregressi. Nel caso in cui il Cliente non comunichi tali variazioni, il Fornitore potrà sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 o apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto comunque conoscenza chiedendo, se del caso, documentazione integrativa. Il Cliente che non è proprietario dell'immobile al quale è destinata la fornitura con la sottoscrizione del contratto dà atto, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha fornito il proprio assenso all'attivazione della fornitura e che l'occupazione dell'immobile è fondata su un titolo legittimo. In mancanza di titolo o in caso di revoca da parte del proprietario, il Fornitore sarà legittimato a cessare la fornitura. Tutte le comunicazioni del Cliente eventualmente previste da condizioni particolari del contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata all'indirizzo: Metamer srl, Corso Garibaldi, 71 - 66050 San Salvo (CH).

19. PROCEDURA DI RECLAMO E RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare al Fornitore motivato reclamo scritto, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti dal Fornitore o della procedura attivata sul sito internet www.metamer.it. Il reclamo può essere presentato anche agli sportelli del Fornitore. Il Fornitore o il Distributore, in relazione alle rispettive competenze, riferiranno al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall'ARERA (ovvero entro quaranta giorni solari, pena riconoscimento al Cliente degli indennizzi previsti dalla regolazione vigente). La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente, sempre tenendo conto della più ampia tutela dei diritti dei consumatori. Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, il Fornitore sospenderà, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della fattura oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, il Fornitore, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche senza alcuna maggiorazione. Il Fornitore ha facoltà di sospendere la somministrazione nel caso in cui il Cliente, nel proprio reclamo, abbia omissivo di indicare specifici motivi di contestazione. Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>). L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

20. RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile al Contratto, eseguibile in territorio italiano, è quella italiana. In ogni caso di controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Contratto, che non possa essere risolta in modo amichevole, foro competente in via esclusiva è il foro di Pescara. Le Parti convengono che, in assenza di diversa indicazione esplicitata attraverso la compilazione dell'apposito modulo disponibile – per i soli clienti domestici che rientrano nella definizione di consumatori ai sensi del d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 – presso lo sportello clienti e sul sito internet del Fornitore, mediante la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente elegge, ai fini del medesimo, il proprio domicilio elettivo nell'indirizzo corrispondente ai locali ove è collocato il relativo punto di consegna/fornitura, così individuando il foro di tale domicilio elettivo quale foro alternativo per il presente Contratto, oltre a quello relativo al proprio luogo di residenza, ai sensi dell'art. 66 bis D. Lgs. n. 206/2005.

21. SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ed a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** dei tuoi dati, ovvero colui che decide le finalità per cui i dati sono raccolti e le modalità con cui vengono trattati, è **METAMER S.R.L.**, con sede legale in San Salvo (CH), Corso Giuseppe Garibaldi n. 71.

Puoi contattarci via e-mail al seguente indirizzo: metamer@legalmail.it

METAMER S.R.L. HA NOMINATO UN DPO: Il DPO (Data Protection Officer) è colui che vigila sulla protezione dei dati personali, assistendo e consigliando il Titolare del trattamento e fungendo da punto di contatto tra quest'ultimo, l'interessato dal trattamento e l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@metamer.it

PERCHÉ TRATTIAMO I TUOI DATI - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Trattiamo i tuoi dati personali per le seguenti finalità:

Finalità n. 1: fornire preventivi e/o informazioni relativi ai prodotti e servizi offerti da Metamer (conferimento necessario).

Finalità n. 2: stipulare contratti relativi a prodotti e servizi offerti da Metamer sottoscrivendoli tramite FEA. (conferimento necessario).

Finalità n. 3: registrarsi all'area clienti del sito web ovvero tramite App (conferimento necessario).

Finalità n. 4: addebitare in bolletta il canone di abbonamento Rai, comunicare i dati alle Autorità o agli Enti competenti e alimentare la banca dati del Sistema indennitario (c.d. SIND) gestita da ARERA e per la gestione del Corrispettivo morosità – (c.d. Cmor) (conferimento necessario).

Finalità n. 5: analizzare la tua solvibilità creditizia ai fini della stipula del contratto. Il trattamento in questione utilizza sistemi automatizzati di analisi (credit scoring), che attribuiscono un punteggio di affidabilità economica; tuttavia, la decisione finale è rimessa a Metamer, che valuta ogni punteggio, non utilizzando pertanto un processo decisionale automatizzato (conferimento necessario).

NB: "conferimento necessario" significa che in mancanza dei dati, poiché la finalità si fonda sul contratto o su una norma di legge, non potremo perseguire la finalità per i quali li trattiamo.

Finalità n. 6: inviarti informazioni commerciali relative a prodotti analoghi a quelli già prestati (soft spam).

Finalità n. 7: analizzare la qualità e verificare il livello di gradimento dei prodotti e servizi offerti.

Finalità n. 8: effettuare analisi e ricerche di mercato, inviare comunicazioni commerciali per tenerti sempre aggiornato sui prodotti e servizi di Metamer.

Finalità n. 9: inviare comunicazioni commerciali profilate, elaborate sulla base dell'analisi delle tue abitudini e preferenze.

Finalità n. 10: utilizzo del codice cliente, adeguatamente anonimizzato, ai fini dell'implementazione delle funzionalità dell'algoritmo del software attualmente in uso ai fini della predizione dei consumi.

COSA CI DÀ IL DIRITTO DI TRATTARE I TUOI DATI (CONDIZIONI DI LICITÀ) - BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Per le finalità n. **1, 2, 3 e 5:** Il trattamento è necessario per l'esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali di cui l'interessato è parte.

Per la finalità n. **4:** il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Per la finalità n. **6:** il trattamento viene effettuato sulla base dell'art. 130 del D. lgs. 196/03 e del provvedimento n. 152 del 19 giugno 2008 dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Potrai opporli in qualsiasi momento scrivendoci all'indirizzo dpo@metamer.it ovvero anche cliccando sul link "disiscriviti" in calce alle email.

Per la finalità n. **7:** il trattamento è fondato sul legittimo interesse del titolare a misurare, analizzare e migliorare l'esperienza del cliente con prodotti, servizi e relazioni aziendali al fine di fidelizzare il cliente e accrescere la reputazione dell'azienda. Il Titolare ha effettuato un test di bilanciamento tra tale legittimo interesse e i diritti e le libertà dell'interessato; puoi richiedere maggiori informazioni scrivendoci all'indirizzo dpo@metamer.it.

Per le finalità n. **8 e 9:** il tuo consenso, liberamente fornito, per inviarti comunicazioni commerciali.

Potrai concedere o negare il consenso in via del tutto facoltativa, mediante l'apposito flag posto al di sotto del form di compilazione dei tuoi dati. È tuo diritto revocare il consenso in qualsiasi momento, mediante il banner "disiscriviti" in calce alle nostre e-mail, o contattandoci via e-mail agli indirizzi di cui sopra.

La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento effettuato sino a tale momento.

Per la finalità n. **10:** il legittimo interesse cogente del Titolare a poter elaborare offerte che siano in linea con i consumi della propria base clienti. Il Titolare ha effettuato un test di bilanciamento tra tale legittimo interesse e i diritti e le libertà dell'interessato; puoi richiedere maggiori informazioni scrivendoci all'indirizzo dpo@metamer.it.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Per la finalità n. **1:** i dati personali forniti verranno conservati per 3 anni.

Per le finalità n. **2, 3, 4 e 5:** i dati personali forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e non oltre 10 anni dalla sua cessazione.

Per la finalità n. **6:** i tuoi dati personali saranno conservati sino alla tua opposizione alla ricezione di informazioni commerciali relative a prodotti analoghi a quelli già prestati (soft spam) per e-mail.

Per le finalità n. **7:** i dati personali forniti verranno conservati per 12 mesi.

Per le finalità n. **8 e 9:** i dati personali forniti verranno conservati sino a revoca del consenso e comunque non oltre 48 mesi dall'ultima interazione avuta con noi.

Per la finalità n. **10:** i dati, essendo immediatamente anonimizzati, non saranno oggetto di conservazione.

DESTINATARI E COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati, come il personale e i collaboratori del Titolare e saranno comunicati alle società che svolgono per suo conto servizi di gestione e manutenzione del sito web e delle piattaforme al suo interno, del CRM e App e dei software utilizzati per la sottoscrizione del contratto, gestione dei consumi. Inoltre, verranno comunicati alle società esterne per effettuare l'anonimizzazione dei dati, per l'invio di survey, marketing, recupero o cessione del credito, invio fatture, servizi di incasso, altre società che subentrino per cessione o acquisizione di rami d'azienda, fusioni e altre vicende modificative societarie. Infine, verranno comunicate a società per la valutazione del c.d. credit scoring, Autorità ed Enti competenti, come Agenzia delle Entrate, ARERA, Acquirente Unico S.p.A. e Anagrafe Tributaria.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento puoi chiederci, nei casi previsti dalla legge:

l'accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la loro portabilità o la limitazione del trattamento che ti riguarda oppure opporli al trattamento o revocare il consenso (artt. 15 e ss. del Regolamento).

L'esercizio dei diritti è gratuito.

I suddetti diritti potranno essere esercitati semplicemente scrivendoci via e-mail all'indirizzo dpo@metamer.it.

Ti ricordiamo che è sempre e comunque Tuo diritto rivolgerti per reclamo direttamente ad una autorità di controllo e, se sei in Italia, all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, mediante le informazioni che troverà sul sito web www.garanteprivacy.it, ovvero di proporre ricorso alla competente Autorità giudiziaria.

CONSENSI

Per la finalità n. **8:** potremo CONTATTARTI SOLO SE VORRAI PERMETTERCELO ATTRAVERSO IL TUO CONSENSO che, se lo riterrai opportuno, presterai BARRANDO qui di seguito l'apposita casella:

ACCONSENSO **NON ACCONSENTO**
a ricevere comunicazioni commerciali riguardo le offerte di prodotti e servizi di Metamer, incluso lo svolgimento di analisi e ricerche di mercato.

Per la finalità n. **9:** potremo CONTATTARTI SOLO SE VORRAI PERMETTERCELO ATTRAVERSO IL TUO CONSENSO che, se lo riterrai opportuno, presterai BARRANDO qui di seguito l'apposita casella:

ACCONSENSO **NON ACCONSENTO**
a ricevere comunicazioni commerciali profilate, elaborate sulla base dell'analisi delle tue abitudini e preferenze.

Data _____ Firma _____